



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

22^ Seduta

Lunedì 20 febbraio 2023

Deliberazione n. 173 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tredici articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.159/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 20, astenuti 4 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 173 del 20 febbraio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2023.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge apportano modifiche alle leggi regionali n. 33/2022, 37/2022, 30/2016, 45/2022, 8/1995 in esecuzione degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale, in sede di contraddittorio con i competenti ministeri, in attuazione del principio di leale collaborazione, per come ritenute occorrenti ad evitare l'impugnativa delle leggi stesse dinanzi alla Corte Costituzionale.

L'articolo 3 modifica la lettera m) del comma 2 della legge regionale n. 66/2012, al fine di rafforzare il rapporto di strumentalità dell'ARSAC nei confronti della Regione per lo svolgimento, con proprio personale, di attività tecniche, amministrative e di controllo a supporto del dipartimento competente in materia di agricoltura, che ne dispone l'utilizzo, nonché di ARCEA.

L'articolo 7, sul presupposto che la norma vigente comporta un'oggettiva disparità di trattamento tra gli appartenenti alle forze armate, alcuni dei quali sono esclusi dall'agevolazione, mira ad introdurre nell'elencazione dei beneficiari dell'agevolazione anche le altre forze armate, ivi compresi i corpi delle capitanerie di porto Guardia Costiera, nonché il Corpo dei Vigili del Fuoco, ritenendo che tale misura sia in linea con le finalità della norma di incrementare la sicurezza a bordo dei mezzi, favorendo la presenza di determinate categorie. Le modifiche normative sono ad invarianza di spesa. La spesa, infatti, ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della l.r. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a 400.000,00 euro all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.

L'articolo 8 reca l'interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n.22/2010 e, in particolare, definisce il significato da attribuire all'espressione "trattamento retributivo di servizio". L'espressione predetta si interpreta nel senso che tutte le voci retributive correlate al rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, non subiscono la decurtazione prevista dalla norma in questione. La ratio dell'interpretazione autentica è quella di orientare teleologicamente la portata applicativa della norma, laddove si consideri il significato correlato all'espressione *spending review*, vale a dire un insieme complesso di procedure



Consiglio regionale della Calabria

e politiche atte a migliorare la gestione (e la programmazione) del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile e finanziario, sia per quanto riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa pubblica. Il proposito della spending review è, allora, quello di incrementare l'efficacia della spesa rispetto agli obiettivi e favorire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione, non certo quello di operare un'automatica riduzione delle retribuzioni contrattualmente previste per lo svolgimento di una prestazione resa sulla base di un rapporto di lavoro (indipendentemente dalla sua durata).

Il comma 2 dell'articolo 8 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa.

L'articolo 9 consente di individuare un numero massimo di tre unità di personale, rispondenti ai profili professionali appartenenti all'area della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, da acquisire in assegnazione temporanea dagli enti del servizio sanitario nazionale, per esigenze connesse alla direzione di specifici settori o all'attuazione di specifici obiettivi ed attività. Tale individuazione è rimessa al commissario ad acta al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni del Decreto Calabria.

La norma prevede a carico del bilancio regionale, la corresponsione di un'eventuale differenza retributiva, derivante dalla parametrizzazione della retribuzione complessiva a quella in godimento ai dirigenti regionali. L'importo previsto a tal fine è stato calcolato in misura pari alla differenza tra la retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici (11.000,00 euro) e quella massima percepibile dai dirigenti regionali (45.000,00 euro), maggiorata da un'indennità di risultato, di importo compreso tra 10.000,00 euro e 15.000,00 euro. Ne consegue che l'importo da prevedere ai fini di cui all'articolo in parola è pari a 49.000,00 euro per ciascuno dei tre dirigenti medici da utilizzare e, pertanto, complessivamente 147.000,00 euro.

L'articolo 10 detta disposizioni atte ad assicurare il funzionamento degli impianti di risalita, che siano di proprietà regionale o di enti strumentali della Regione, nonché la fruizione dei beni immobili e mobili pertinenti, per il tramite della società Ferrovie della Calabria S.r.l., partecipata al 100% dalla Regione Calabria. La predetta società dispone al proprio interno delle figure professionali necessarie allo scopo, avendo nei propri fini istituzionali la



Consiglio regionale della Calabria

gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Al fine di attuare la disposizione del comma 1, la norma prevede, inoltre, in capo alla competente articolazione amministrativa regionale la competenza all'adozione degli atti gestionali occorrenti ed alla stipula dei necessari accordi, anche con l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici interessati. La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 11, con la finalità di garantire l'esistenza capillare di presidi di legalità sul territorio regionale e, pertanto, il soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico della sicurezza, prevede che la Regione Calabria concorra con altre amministrazioni pubbliche, nelle spese relative al pagamento dei canoni di locazione degli immobili da destinare alle forze dell'ordine per le loro finalità istituzionali. La previsione trova attuazione solo laddove non vi siano immobili appartenenti al patrimonio regionale o confiscati alla criminalità organizzata, da destinare alla predetta finalità, nel qual caso, alcuna spesa è sostenuta.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. È demandata al Dirigente Generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, l'adozione di un decreto per la determinazione della tariffa che comprende le tasse di cui alla legge regionale n. 11/1995 e gli oneri relativi all'attività dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA). La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 13 contiene la norma finanziaria afferente alle disposizioni della presente legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

I profili finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono riepilogati nel seguente quadro di analisi economico – finanziaria.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Modifica la l.r. 30/2022. Norma a carattere ordinamentale. Assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
Art. 2	Abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 1 della l.r. 37/2022. Norma a carattere ordinamentale. Assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
Art. 3	Sostituisce la lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 66/2012. Norma a carattere ordinamentale. Assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
Art. 4	Modifica la l.r. 30/2016. Norma a carattere ordinamentale. Assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
Art. 5	Il comma 1 dell'articolo in questione detta disposizioni tese novellare l'articolo 5 della legge regionale 45/2022, mentre il comma 2, è finalizzato a dare concreta attuazione alle modifiche apportate all'articolo 5 della legge 45/2022 mediante variazioni di carattere compensativo. Infatti, tenuto conto che nel succitato articolo 5 vengono sostituiti la	C	P	100.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	<p>Missione e il Programma su cui sono allocate le risorse che garantiscono la copertura finanziaria della citata l.r. 45/2022, si rende necessario effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. Pertanto, si autorizza la Giunta a variare ciascuna annualità del bilancio 2023-2025, attraverso l'incremento di 100.000,00 euro dello stanziamento della Missione 12, Programma 07, con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo U9130708301, allocato alla Missione 13, Programma 07</p>			
Art. 6	<p>Proroga il termine di cui agli articoli 1, comma 1, e 3-ter, comma 3, della l.r. 8/1995. Norma a carattere ordinamentale. Assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.</p>	//	//	0,00 €
Art. 7	<p>La spesa ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della l.r. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a 400.000,00 euro all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.</p>	C	P	0,00 €
Art. 8	<p>Il comma 2 dell'articolo 8 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure</p>	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	alternative di contenimento della spesa			
Art. 9	La copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo U8201041701 allocato alla Missione 20.03	C	P	147.000,00 €
Art. 10	La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.	//	//	0,00 €
Art. 11	La copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo U8201041701 allocato alla Missione 20.03	C	P	200.000,00 €
Art. 12	La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.	//	//	0,00 €
Art. 13	Norma finanziaria			

RIEPILOGO ONERI FINANZIARI

Missione Programma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
U.20.03 Capitolo U8201041701	-347.000,00 €	-347.000,00 €	-347.000,00 €	Art. 9 e art. 11
U.13.07	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	Art. 9
U.03.02	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Art. 11
U.13.07	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Art. 5
U.12.07	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Art. 5
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla l.r.33/2022)

1. La legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33 (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche) è modificata come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente: “Disposizioni organizzative per la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del sistema sanitario regionale”;

b) le parole “medicinali cannabinoidi”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “medicinali contenenti cannabinoidi”;

c) la parola “erogazione”, ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “dispensazione”;

d) le parole “l'erogazione”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “la dispensazione”;

e) all'articolo 1:

1) dopo la parola “statale,” sono inserite le seguenti: “e conformemente a quanto previsto dall'articolo 18-quater, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,”;

2) la parola “regole” è sostituita dalla seguente: “modalità”;

f) nel comma 1 dell'articolo 2, le parole da “e dal” a “medicinali)” sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 37/2022)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n.37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono abrogati.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 66/2012)

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo



Consiglio regionale della Calabria

dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) è sostituita dalla seguente:

“m) contribuisce con proprio personale individuato con provvedimento del dipartimento competente in materia di agricoltura che ne dispone l'utilizzo, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dello stesso dipartimento, nonché dell'organismo pagatore (ARCEA)”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 30/2016)

1. Nel comma 3 dell'articolo 5-bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) dopo la parola “3” sono inserite le seguenti: «della legge regionale 21 ottobre 2022, n.36 recante “Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)”».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2022, n.45 (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia), le parole "Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07)" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" (U 12.07)".

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023–2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della l.r. 8/1995)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 35/2015)

1. Nel comma 6-bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Penitenziaria" sono inserite le seguenti: ", al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera".

Art. 8

*(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2,
della l.r. 22/2010)*

1. All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si intende riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

Art. 9

(Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)

1. Al fine di far fronte agli adempimenti necessari per pervenire a una corretta programmazione nell'ambito sociosanitario e migliorare l'efficienza dello stesso sistema, il Commissario ad acta individua, mediante interpello e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della



Consiglio regionale della Calabria

dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla direzione di specifici settori del dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e sociosanitaria, quale articolazione amministrativa messa a disposizione del Commissario ad acta, o di Azienda Zero, al conseguimento di specifici obiettivi o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. In esito all'individuazione, il conferimento del relativo incarico pertiene al dirigente generale del dipartimento di cui al comma 1.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale temporaneamente utilizzato e la durata del periodo di utilizzo sono definite mediante convenzione stipulata con l'ente sanitario distaccante.

4. Al personale di cui al comma 1 può essere riconosciuto il trattamento economico parametrato ai titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, se più favorevole, da graduarsi in relazione alla complessità dei settori, degli obiettivi o ambiti di attività e responsabilità assegnati.

5. Gli oneri relativi all'eventuale differenza retributiva sono posti a carico del bilancio regionale.

6. Azienda Zero può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Art. 10

(Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)

1. Il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali, sono assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo del personale adibito all'esercizio di tali impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di servizi di trasporto pubblico adotta gli atti gestionali occorrenti a disciplinare i rapporti con la società Ferrovie della Calabria S.r.l. e stipula i conseguenti accordi.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 11

(Misure per garantire i presidi di legalità)

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.

Art. 12

(Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale)

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall'attività di verifica svolta dall'organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l'accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.

2. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono anche la tassa regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e gli importi sono differenziati in base al setting assistenziale e all'eventuale numero dei posti.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, altresì, l'indennità forfetaria, differenziata per tipologia di struttura, da corrispondere ai componenti dell'OTA.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della



Consiglio regionale della Calabria

Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023–2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, quantificati in 147.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2023–2025 mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U. 20.03).

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, si provvede nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2023–2025, con le risorse allocate alla Missione 3, Programma 02 (U.03.02) mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U.20.03).

4. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023–2025.

5. Dalle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.